Servizi una tantum per attività di aggiornamento in sicurezza delle infrastrutture per poter usufruire delle applicazioni in modalità SaaS (PNRR Misura 1.2 Abilitazione al Cloud-Province e Città Metropolitane) - SOFTWARE ADS – CUP J49B25000040006

ANNO 2025

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CAPITOLATO TECNICO

Provincia di Livorno

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente documento disciplina il contratto per i servizi aggiuntivi una tantum delle attività di aggiornamento in sicurezza delle infrastrutture dei prodotti software ADS in uso alla Provincia di Livorno.

L'appalto ha ad oggetto le seguenti attività una tantum:

i. Servizio coordinamento e Project management applicazioni trasversali,
ii. Attività di aggiornamento in sicurezza delle infrastrutture applicative – SaaS.

Dettaglio dei Servizi SaaS
Aree Funzionali del Servizio Smart*Gov

- DIREZIONE GENERALE
- AFFARI GENERALI
- BILANCIO
- PARTECIPATE
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
- TECNICO TERRITORIALE
- DEMOGRAFICI
- ENTRATE
- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
- SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE
- INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE

Certificato sui portale ACN all'indirizzo:

https://www.acn.gov.it/portale/w/sa-101

Componenti del Servizio
Oggetto del servizio è l'utilizzo da parte del Cliente, tramite la rete Internet o VPN (Virtual Private Network), di software applicativo acquistato in licenza d'uso dal Gruppo Finmatica (ID Scheda:PA-2688) su server ed apparati virtuali, con i relativi componenti software di base, servizi di backup e monitoraggio, creati su hardware dislocato in una delle server farm della Società. Tutte le Server Farm sono ospitate all'interno di Datacenter dislocati in territorio Italiano e conformi agli standard ISO 27001.

Art. 2 – Durata, importo dell'appalto

Il Servizio in oggetto ha effetto per l'anno 2025.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, se necessario, di applicare quanto previsto dall' art. 120 co. 1 lett.b) D.Lgs.n. 36 del 31/03/2023 .
Eventuali ampliamenti o riduzioni del servizio non comportano novazione del rapporto, né nuovo contratto, ma mera disciplina di aspetti già previsti nel contratto originario e si pongono pertanto, quali integrazioni del contratto stesso relativamente ai suoi aspetti non essenziali.
In caso di motivata urgenza, la Stazione Appaltante potrà, con ordine scritto, disporre adempimenti anche parziali, anticipati rispetto alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 c.2 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo del presente appalto ammonta ad € 8.700,00 oltre IVA una tantum per l'anno 2025.

Art. 3 – Sicurezza sul lavoro

L'Impresa appaltatrice dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa appaltatrice non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

Art. 4 – Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio

L'Appaltatore assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizzato per l'esecuzione del servizio nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone ed alle cose della Provincia.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare,nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, inoltre,fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,per tutto il periodo di validità del presente contratto.
L'Impresa ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali provvedendo fra l'altro alla designazione degli incaricati al trattamento.
L'Impresa deve essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e deve certificare, a richiesta dell'Amministrazione, la regolare applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa,impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art.11 comma 6 del D.Lgs.36/2023.

Art. 5 - Danni a persone o cose

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'impresa appaltatrice, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.
L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o, comunque, di un'esecuzione non corretta della prestazione.

A tal fine l'Appaltatore per le responsabilità inerenti l'esecuzione del Servizio disciplinato dal presente documento, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO con massimale non inferiore ad 1.000.000,00 (un milione/ 00) di euro che copra i danni subiti da terzi (ivi compresa l'Amministrazione Provinciale), sollevando così la Provincia da ogni responsabilità e da ogni onere derivante e di una specifica polizza RC Professionale con massimale non inferiore ad 1.000.000,00 (un milione/ 00) di euro aventi la stessa durata del contratto.
L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- l'Ente Provincia dovrà essere considerato "terzo" a tutti gli effetti e sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative(garanzie escluse /limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o dall'Ente stesso;
- i contratti assicurativi di cui sopra dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato,pertanto sino al 31.12.2025.

In relazione ai contratti assicurativi, l'Aggiudicatario si impegna inoltre a fornire all'Ente, tempestivamente, una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore), sino alla definitiva scadenza dell'appalto.
L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 6 - Obblighi dell'aggiudicatario – prescrizioni per la stipula contrattuale

La stazione appaltante inviterà l'Affidatario a presentare, nel termine che sarà assegnato, quanto segue:

1. Polizze assicurative previste dal precedente art.5:
   polizza assicurativa RCT/RCO con massimale non inferiore ad 1.000.000,00 (un milione/00) di euro che copra i danni subiti da terzi (ivi compresa l'Amministrazione Provinciale), sollevando così la Provincia da ogni responsabilità e da ogni onere derivante e di una specifica polizza RC Professionale con massimale non inferiore ad 1.000.000,00 (un milione/00) di euro aventi la stessa durata del contratto;

Art. 7 - Stipula e forma del contratto

La stipulazione del contratto di appalto avverrà mediante scambio di lettere commerciali come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 - Termini e modalità di pagamento – tracciabilità finanziaria

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di registrazione di regolare fattura, nel rispetto degli obblighi previsti dalla Lgs. 136/2010, su atto di liquidazione, solo dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni descritte in fattura.
Per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), che dispone l'applicazione

del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
Il pagamento di ogni fattura è subordinato alla previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultante dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
L’eventuale irregolarità del D.U.R.C. comporterà la procedura sostitutiva prevista all'art.11 comma 6 D.Lgs.36/2023.
I pagamenti verranno effettuati attraverso la Tesoreria della Provincia, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale che l’appaltatore comunicherà alla stazione appaltante.
L’appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto, ferme restando le eccezioni di cui al citato art. 3 co. 3.
Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del contratto.
L’Appaltatore e l’Amministrazione si conformano alla disciplina del citato art.3 L.136/2010.

Art. 9 - Inadempienze contrattuali, penali e risoluzione del contratto

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e/o dalle presenti condizioni particolari di contratto e/o il mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi in oggetto, la Provincia invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
L’Ente appaltante, a tutela dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, potrà applicare una penale pari all’uno per mille del valore dell’importo annuale del contratto per ogni giorno di ritardo nell’erogazione del servizio oggetto del presenta capitolato.
La Provincia potrà altresì applicare una penale di € 500,00 per danni arrecati all’Amministrazione, derivanti dalla violazione delle norme in materia di protezione dei dati, fatto salvo per l’Ente il diritto di richiedere il maggior danno.
Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell’importo di contratto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 122 dello stesso decreto,con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggior danno.
L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Impresa aggiudicataria non osservi le norme di cui al precedente art. 4 e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Prima di procedere all'applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto l’Amministrazione provvede ad inviare formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Qualora entro il termine che verrà stabilito dall’Amministrazione non pervengano motivazioni che, a giudizio della Provincia, escludano l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore, vengono applicate le relative penali e/o viene risolto il contratto. Previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione la Provincia può disporre una deroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Provincia applica la disciplina dell’articolo 122 del D.Lgs.36/2023, con particolare riferimento ai commi 2,3 e 4.

La Provincia procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al contratto in oggetto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica.

Art. 10 - Responsabile del Progetto (RUP)

Ai sensi della L. 241/90, il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Claudia Simonti, responsabile del Servizio "Organizzazione e sviluppo risorse umane".
L'accesso agli atti è regolato dagli art. 35 e 36 del D.Lgs.36/2023.

Art. 11 – Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà della Provincia.
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto.
L'impresa da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalla Provincia assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta della Provincia;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dalla Provincia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

Analogamente la Provincia si impegna ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 12 - Informativa ai sensi del d.lgs.196/203 e del regolamento UE 2016/679

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) i dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento dello stesso.
L'Appaltatore si obbliga alla restituzione e cancellazione dei dati di cui fosse venuto in possesso, senza oneri per la Provincia.
La Provincia di Livorno, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) , in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori nonché quelli predisposti dalla stazione appaltante sono obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura (in taluni casi a pena di esclusione). Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura, e successivamente per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per

la verifica dei requisiti nonchè negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente o in banche dati nazionali.

Art. 13 - Recesso

La Provincia si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In caso di recesso della Provincia, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile.
E' fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

Art. 14 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n.52.
La notifica alla Provincia dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta elettronica certificata .

Art. 15 - Attestazione assenza della situazione di incompatibilità ex art.53 comma 16 ter d.lgs. 30-03-2001, n.165

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 16 ter D.Lgs.30-03-2001, n.165 l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Livorno

Ai sensi del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Livorno, adottato con Decreto Presidenziale 92 del 06/08/2021 ed integrato con Decreto Presidenziale n. 207/2022, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Amministrazione,verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 – Controversie – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il

Foro di Livorno.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni particolari di contratto si rimanda al D. Lgs. n.36/2023, alle norme del Codice Civile ed alle eventuali normative vigenti in materia.